



Oggetto: parere aspettativa non retribuita

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si precisa quanto segue.

Ai sensi del primo comma dell'art. 86 Tuel "l'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico".

Durante il periodo di collocamento in aspettativa non retribuita, quindi, l'obbligo del versamento contributivo risulta essere a carico dell'amministrazione locale presso cui viene espletato il mandato soltanto nelle ipotesi tassativamente indicate, tra cui rientra il caso degli assessori dei Comuni di maggiori dimensioni, con popolazioni superiori ai 10.000 abitanti.

Diversamente, qualora non sussista il menzionato requisito demografico, il suddetto onere è a carico dell'ente datore di lavoro che ha concesso l'aspettativa al lavoratore dipendente e su cui compete, in via ordinaria, il versamento obbligatorio dei contributi previdenziali ed assistenziali in virtù del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2115 c.c.

Pertanto, considerato che la popolazione del Comune interessato è di circa 3.200 abitanti, non risultando applicabile la specifica disposizione di cui all'art. 86 Tuel, ad essere gravato del versamento dei contributi sarà il Comune di in veste di datore di lavoro, quale sostituto d'imposta.

Infine, per quanto concerne la validità dell'aspettativa ai fini del trattamento pensionistico, l'art. 31 della legge 300 del 1970, nel disciplinare l'aspettativa dei lavoratori chiamati ad esercitare funzioni pubbliche elettive e prescindendo dal



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI**
Associazione Regionale del Piemonte

metodo di calcolo della prestazione pensionistica, espressamente stabilisce che, a richiesta dell'interessato, i periodi di aspettativa sono considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, salvo che – al fine di evitare duplicazioni nelle prestazioni - a favore dei lavoratori non siano già previste forme previdenziali in relazione all'attività svolta nel periodo di aspettativa.